



## **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo**

Prot. 2114/14 USC

N. 28/14 Reg. O.S.

Ai Colleghi Sostituti – Procura – sede  
Al Sig. Dirigente Amministrativo – Procura - sede  
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati Teramo

**Oggetto: L'uso della posta elettronica certificata per le notificazioni  
comunicazioni della parte privata nel settore penale. Inutilizzabilità.**

La recente riforma operata nel settore civile che consente l'utilizzo sempre più ampio da parte dei privati della posta elettronica nel processo civile ha indotto taluni a ritenere che tali possibilità siano analoghe anche nel processo penale.

Al fine di evitare l'invio di e-mail da parte di privati alla Procura della Repubblica di Teramo ai vari indirizzi in suo possesso di posta certificata di denunce – querele, opposizioni alle richieste di archiviazione ed altri atti attinenti al processo penale è opportuno chiarire informare che per il settore penale il regime di validità di tali atti trasmessi per posta elettronica risulta differente in quanto la giurisprudenza univocamente ritiene, allo stato, irricevibili le comunicazioni trasmesse per posta elettronica da parte dei privati.

Infatti, con riferimento alla parte privata, la *Suprema Corte, sez. III<sup>^</sup>, sentenza 13.02.2014 n° 7058*, ha posto il principio di diritto per il quale, alla luce dell'attuale normativa nel processo penale l'uso della Posta Elettronica Certificata intesa come mezzo informatico di trasmissione non è consentito quale forma di comunicazione e/o notificazione.

Sul punto la Cassazione ha precisato che tale principio scaturisce da una lettura sistematica delle norme del codice di rito, le quali, mentre stabiliscono - art. 121 c.p.p. - l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, riservano - art. 150 c.p.p. - il ricorso al telefax esclusivamente ai funzionari di cancelleria.

Così si afferma che è inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza per concomitante impegno del difensore trasmessa via telefax, poiché l'art. 121 cod. proc. pen. stabilisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen., Cass. Sez. 6, n. 28244 del 30/01/2013 - dep. 28/06/2013, Baglieri, Rv. 256894; la dichiarazione di rinuncia al gravame in sede di legittimità, sottoscritta dal difensore allo uopo delegato dall'interessato proposta via fax, non seguita dalla spedizione dell'originale via posta o mediante altro sistema idoneo a garantirne l'autenticità della provenienza, risulta priva di efficacia, atteso che l'art. 121 cod. proc. pen. statuisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste al giudice mediante deposito in cancelleria mentre il ricorso al telefax, quale forma particolare di notificazione, è riservato dall'art. 150 c.p.p. ai funzionari di cancelleria, sez. VI, 16/09/2014 (ud. 16/09/2014, dep. 30/09/2014), n. 40415; in termini Sez. V, n. 602 del 18/11/2011, D'Aronzo e altri, Rv. 252667; in senso contrario tuttavia, per la sola dichiarazione del difensore di astensione fatta pervenire a mezzo fax alla cancelleria del giudice procedente, che perciò deve ritenersi ricevibile ed ammissibile, sez. un., 27/03/2014 (ud. 27/03/2014, dep. 29/09/2014), n. 40187). La sentenza 13.02.2014 n° 7058, ha, inoltre, chiarito che la massima sopra indicata, espressa a proposito dell'uso del telefax solo per i funzionari di cancelleria, deve trovare applicazione per tutte quelle "Forme particolari di notificazione disposte dal giudice", cui si riferisce l'art. 150 c.p.p., ossia "mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto" e, dunque, anche in quei casi in cui la comunicazione sia stata eseguita a mezzo posta elettronica, anche certificata. E ciò perché, a differenza di quanto previsto per il processo civile, nel processo penale tale forma di trasmissione, per le parti private, non è ammessa.

Invece, per gli Organi di P.G. e per le Pubbliche Amministrazioni, sono da segnalarsi, per le comunicazioni nel processo penale, importanti novità normative che saranno oggetto di una diversa successiva comunicazione.

Pertanto, in attesa di ricevere più dettagliate indicazioni sul punto dal Ministero della Giustizia o di un cambiamento di questo indirizzo giurisprudenziale è opportuno segnalare ai cittadini affinché le comunicazioni nel settore penale avvengano ancora nel modo tradizionale, attraverso il deposito presso la Cancelleria della Procura della Repubblica, evitando di trasmettere per posta elettronica questi atti. A tale scopo si trasmette questa comunicazione anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo.

Teramo li 5 novembre 2014

*Corbelli - Politi*

**Il Procuratore della Repubblica**  
**Antonio Guerriero**

